

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 29467/GRFVG del 12/12/2022

PN/AIA/98-R – ECO-WORKS s.r.l.

Comune di Sesto al Reghena, Via Villacucca n. 1

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Categoria di attività IPPC 5.2, lett. b), p.to 3, Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Il Direttore del Servizio

Premesso:

- con nota del 01/09/2021, iscritta al prot. n. 47556 di pari data, la società ECO-WORKS S.R.L. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Sesto al Reghena (PN), Via Villacucca n. 1;
- con nota prot. n. 52946 del 29/09/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di provvedere all'integrazione dell'importo della tariffa per le spese istruttorie, per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;
- con nota del 29/09/2021, iscritta al prot. n. 52974, la società ha comunicato di avere provveduto al versamento dell'importo integrativo;
- con nota prot.n. 58662 del 26/10/2021, trasmessa alla società, al Comune di Sesto al Reghena, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento e al Servizio Gestione Risorse Idriche, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il 09/12/2021;

Dato atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 09/12/2021;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 22/04/2022;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 30/09/2022 con ripresa dei lavori in data 25/10/2022;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si rimanda e dai quali si fornisce, di seguito, una sintesi delle risultanze:

PRIMA RIUNIONE

convocata con nota prot.n. 58662 del 26/10/2021:

- in data 09/12/2021, si è riunita in prima seduta in forma sincrona e modalità simultanea la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la conferenza ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - Servizio Gestione Risorse Idriche, nota prot. n. 66768 del 07/12/2021;
 - ARPA FVG, nota prot. n. 38661/P/GEN/AIA del 07/12/2021, iscritta al prot. regionale n. 66877 del 07/12/2021;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 67268 del 09/12/2021.

SECONDA RIUNIONE

- con nota iscritta al prot.n. 12951 del 08/03/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 16064 del 21/03/2022 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- in data 22/04/2022, si è riunita in seconda seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - Servizio Gestione Risorse Idriche, nota prot. n. 22384 del 20/04/2022;
 - Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'Inquinamento, nota prot. n. 22511 del 20/04/2022;
 - ARPA FVG, nota prot. n. 11661/P/GEN/AIA del 21/04/2022, iscritta al prot. regionale n. 22930 del 22/04/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 25043 del 02/05/2022.

TERZA RIUNIONE

- con nota iscritta al prot.n. 35912 del 22/06/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 38422 del 04/07/2022 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della terza riunione della conferenza dei servizi;
- in data 30/09/2022, si è riunita in terza seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 25707/P/GEN/AIA del 17/08/2022, iscritta al prot. n. 47369 del 17/08/2022;
 - Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'inquinamento, prot. n. 46991 del 13/08/2022, iscritta la prot.n. 47015 del 16/08/2022;
 - Servizio Gestione risorse idriche, prot.n. 56115 del 30/09/2022, iscritto al prot.n. 56163 del 30/09/2022;
 - Consorzio di bonifica Cellina Meduna, prot.n. 1/8129 del 29/09/2022, iscritta la prot.n. 55873 del 29/09/2022;
- la conferenza dei servizi ha iniziato la valutazione della documentazione istruttoria e al termine della discussione, sospende i lavori alla luce delle richieste della società in

- merito al punto 1.4 dell'allegato B e al Piano di Monitoraggio e controllo, aggiornando la stessa al 25 ottobre 2022;
- con nota iscritta al prot.n. 194142 del 20/10/2022, la società ha presentato una relazione in merito allo stoccaggio istantaneo dei rifiuti;
 - la conferenza dei servizi ha ripreso i lavori il 25/10/2022 e al termine della discussione:
 - ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ha approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni, con riserva di integrarlo con le prescrizioni suggerite da ARPA FVG in discussione;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili come modificata e integrata a seguito della discussione.

Dato atto che, con nota prot. n. 266411 del 24/11/2022, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della terza riunione della Conferenza di servizi chiedendo contestualmente alla società il versamento dell'imposta di bollo e la compilazione e sottoscrizione del modello relativo ai requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Dato atto:

- che contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
 - *“Relazione di proposta monitoraggio 29-sexies”* conforme alle indicazioni delle Linee guida, corredata da un cronoprogramma delle fasi attuative della proposta, di durata non superiore a mesi 6;
 - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle succitate Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020].
- che in base a quanto disposto dal punto 6 del succitato provvedimento *“Per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa ai sensi del p.to 3 del presente decreto viene valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame.”*;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 29/10/2021, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che la documentazione e le informazioni assunte nell'ambito del procedimento, ivi inclusa la corrispondenza richiamata nella presente premessa, rimane agli atti della Regione a formare parte integrante e sostanziale del fascicolo di riesame PN/AIA/98-R;

Visto il *“Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione *“in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare,*

tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."

Esaminata la documentazione presentata dal gestore, sulla base della quale non si ritiene necessaria l'effettuazione di interventi di mitigazione ambientale considerata la condizione di impianto pre-esistente all'entrata in vigore dei CLIR ed essendo la presenza di quest'ultimo, così come realizzato e modificato, compatibile con l'area da tutelare;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *"Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014"*;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Visto il *"Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali"*, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante *"Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative"*, laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Visto:

- la comunicazione antimafia liberatoria dd. 05/11/2021, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 86, comma 5 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito al prot.n. 271020 del 28/11/2022 il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, come risulta dalla ricevuta di data 24/11/2022;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepite le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

È rinnovata, per ulteriori 12 [dodici] anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Eco-works s.r.l. – sede legale in Comune di Sesto al Reghena, Via Villacucca n. 1, partita IVA 01318550934 – per l'esercizio dell'installazione in Comune di Sesto al Reghena, Via Villacucca n. 1.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili;

integrati e modificati come in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione della categoria IPPC, delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che in essa si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. **AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE**

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Essa costituisce, altresì, ove occorra, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti dal progetto.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico [Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006];

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B. Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato C. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

6. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli

programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

7. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 1.4 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Eco-works s.r.l., al Comune di Sesto al Reghena, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", agli altri Enti coinvolti nel procedimento e al Ministero della transizione ecologica.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma n. 9, e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]

Gestore	Denominazione: Eco-works s.r.l. Sede legale: Comune di Sesto al Reghena (PN) Via Villacucca n. 1 Partita IVA: 01318550934
Installazione	Indirizzo: Via Villacucca n.1 Comune di Sesto al Reghena (PN) Riferimenti catastali: Comune censuario di Sesto al Reghena Foglio 28 – mappali 25, 98, 129, 188, 189, 262 Riferimenti urbanistici: L'area su cui sorge l'impianto è individuata dal P.R.C.G. del Comune di Sesto al Reghena come Zona Omogenea D4 "depositi a cielo aperto".

Obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019: non soggetta

Stabilimento a rischio di incidente rilevante – D.lgs. 105/2015: non soggetto

Precedenti autorizzazioni Non pertinente
[riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

Categoria IPPC Paragrafo 5.3 lett. b) - Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento di scorie e ceneri – p.to 3 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Descrizione dell'attività, operazioni e capacità autorizzate

L'attività dell'installazione consiste nella lavorazione [recupero] di rifiuti speciali inerti, non pericolosi. Il recupero consiste in operazioni di frantumazione, vagliatura, omogeneizzazione, cernita, selezione granulometrica e deferrizzazione, oltre alle attività di rigenerazione del fresato di asfalto a freddo con emulsione di bitume e la produzione di misto cementato.

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero [Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006]:

Descrizione	Operazione	Codice SIRR
Messa in riserva	R13	MRS
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	R5	RINER

Le quantità di rifiuti ammessi presso l'installazione sono riportate nelle seguenti tabelle:

	Mg/anno	Mg/giorno
Rifiuti speciali non pericolosi [non IPPC e IPPC]	149.850	617,5

	m ³
Capacità di stoccaggio	4.500

Ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto del prodotto delle operazioni di recupero praticate nell'installazione, si applicano ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, i seguenti criteri:

Descrizione	Criterio/Condizione
Materiali per l'edilizia	Circolare del Ministro dell'Ambiente 15/07/2005 n. UL/2005/5205 – Allegato C Esito positivo test di cessione Allegato 3, DM 05/02/98
Aggregato recuperato da destinarsi alla produzione di miscele con leganti idraulici	UNI EN 13242:2008 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade Esito positivo test di cessione Allegato 3, DM 05/02/98
Aggregato recuperato da destinarsi alla produzione di calcestruzzi	UNI EN 12620:2008 "Aggregati per calcestruzzo" Esito positivo test di cessione Allegato 3, DM 05/02/98
Materiale terroso	Rispetto dei limiti di cui alla colonna A o B, Tabella 1 dell'Allegato 5, parte IV del D.lgs.152/2006 [nel caso derivino da operazioni di vagliatura] Esito positivo test di cessione Allegato 3, DM 05/02/98
Granulato di conglomerato bituminoso	DM 28 marzo 2018 n. 69

Il Gestore dispone di sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 [certificato SGS n. IT03/0742 rilasciato il 02/08/2021, valido fino al 02/08/2024]

Caratteristiche dei rifiuti ammessi

La tabella seguente riporta l'elenco dei codici EER relativi ai rifiuti che il gestore è autorizzato e ricevere nell'installazione le operazioni autorizzate cui ciascun rifiuto e i relativi prodotti e/o rifiuti risultanti.

Codice EER	Descrizione	Operazioni consentite	Possibili prodotti e/o rifiuti esitati
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R13 - R5	<ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti stesso EER in ingresso; - Materiale per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministro dell'Ambiente 15.07.2005 n. UL/2005/5205, compresa conformità al test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05/02/1998; - Aggregato recuperato da destinarsi successivamente alla produzione di miscele con leganti idraulici conforme ai contenuti della norma UNI EN 13242 "Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade" compresa la conformità al test di cessione di cui all'All.3 del DM 05/02/98.
17 02 02	vetro		
20 01 02	vetro		
15 01 07	imballaggi di vetro		
16 01 20	vetro		
19 12 05	vetro		
10 12 03	Polveri e particolato		
10 12 06	Stampi di scarto		
10 12 08	Scarti di ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi		
12 01 03	limatura e trucioli di metalli non ferrosi		
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi		
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica		
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
10 09 10	polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09		
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		

10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole		
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14		
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		
10 02 02	scorie non trattate		
10 09 03	scorie di fusione		
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie		
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		
17 01 01	cemento		
17 01 02	mattoni		
17 01 03	mattonelle e ceramica		
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R13 –R5	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati		
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
17 05 04	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13 – R5	
			<ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti stesso EER in ingresso; - Materiale per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministro del 15.07.2005 n. UL/2005/5205, compresa conformità al test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05/02/1998; - Aggregato recuperato da destinarsi successivamente alla produzione di miscele con leganti idraulici conforme ai contenuti della norma UNI EN 13242 "Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade" compresa la conformità al test di cessione di cui all'All.3 del DM 05/02/98. - Aggregato recuperato da destinarsi successivamente alla produzione di calcestruzzi conformi ai contenuti della norma UNI EN 12620 "Aggregato per calcestruzzo" compresa la conformità di test di cessione di cui all'All.3 del DM 05/02/98
			<ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti stesso EER in ingresso; - Materiale per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministro del 15.07.2005 n. UL/2005/5205, compresa conformità al test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05/02/1998; - Aggregato recuperato da destinarsi successivamente alla produzione di miscele con leganti idraulici conforme ai contenuti della norma UNI EN 13242 "Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade" compresa la conformità al test di cessione di cui all'All.3 del DM 05/02/98; - Aggregato recuperato da destinarsi successivamente alla produzione di calcestruzzi conformi ai contenuti della norma UNI EN 12620 "Aggregato per calcestruzzo" compresa

			la conformità di test di cessione di cui all'All.3 del DM 05/02/98; - Materiale terroso conforme al test di cessione di cui all'All.3 del DM 05/02/98 e nel rispetto dei limiti di cui alla colonna A o B, Tabella 1 dell'Allegato 5, parte IV del D.Lgs.152/2006, nel caso derivino da operazioni di vagliatura
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13 - R5	- Rifiuti stesso EER in ingresso; - Granulato di conglomerato bituminoso secondo il DM 28 marzo 2018 n. 69
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
15 01 05	imballaggi compositi		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
20 01 01	carta e cartone		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero		
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare, e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
15 01 03	imballaggi in legno		
17 02 01	legno		
19 12 07	legno diverso di quello di cui alla voce 19 12 06		
20 01 38	legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37		

Emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera diffuse, non tecnicamente convogliabili, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006.

Scarichi idrici

1. STATO DI FATTO

Fino alla conclusione dei lavori di adeguamento di cui al paragrafo 2 dell'Allegato B, è autorizzato lo scarico delle acque reflue derivanti dall'installazione, come risultanti dalla seguente tabella:

Scarico	Tipologia acque reflue scaricate	Trattamento	Corpo recettore
S1	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	Suolo [fosso interpodereale]
S2	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	
S3	Assimilate alle domestiche Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione Vasca Imhoff e condensagrassi	
S4	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	
S5	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	
S6	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	
S7	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	
S8	Meteoriche potenzialmente inquinate	Dissabbiatura/disoleazione	Corpo idrico superficiale [Rio Maglan]

2. STATO DI PROGETTO

A conclusione dei lavori di adeguamento di cui al paragrafo 2 dell'Allegato B, subordinatamente all'esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 28 della LR 34/2017 [paragrafo 2.1, p.to 3], è autorizzato lo scarico delle acque reflue derivanti dall'installazione, come risultanti dalla seguente tabella:

Scarico	Tipologia acque reflue scaricate	Trattamento	Corpo recettore
S1	Meteoriche potenzialmente inquinate Bacino 1 [D, E, 3] Bacino 2 [C] Bacino 3 [A, B1, B2, B3, B4, E]	In continuo	Corpo idrico superficiale [Rio Maglan]
S2	Meteoriche potenzialmente inquinate Bacino 4 [A1, E2, E3]	In continuo	

È altresì autorizzato, ai sensi dell'articolo 22 della LR 7/2001, lo scarico sul suolo delle acque assimilate alle domestiche derivanti dall'installazione, mediante trincea drenante previo trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi.

Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015

Certificato SGS n. IT03/0743 rilasciato il 02/08/2021, valido fino al 02/08/2024.

Registrazione ai sensi del Regolamento CE 2018/2026

Il gestore non dispone di una registrazione EMAS.

Prescrizioni e Monitoraggi ambientali

L'esercizio dell'installazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C, con riferimento alla configurazione dell'impianto [STATO DI FATTO o STATO DI PROGETTO] corrente alla data di effettuazione dei monitoraggi.